



EMILIA CENTRALE

**Regolamento
di attuazione dello
Statuto
Fisascat Cisl
EMILIA CENTRALE**

PARTE I

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALE

CAPITOLO I

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla FISASCAT Cisl Emilia Centrale deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria territoriale.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante iscritto che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto della Federazione, la Segreteria territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante iscritto, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Fisascat Nazionale che decide in via definitiva entro 20 giorni.

Articolo 2

L'iscrizione va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

Le lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza si iscrivono alla categoria dei pensionati. Lavoratrici ed i lavoratori in quiescenza che continuino a svolgere una attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purchè non abbiano un incarico elettivo in una federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I dirigenti- in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 della legge 300/70 ed all'art. 3 del decreto legislativo 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.

A tal fine, il programma per la gestione on line degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe nazionale unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi.

Il completamento dell'Anagrafe unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, d'intesa con le Federazioni nazionali, progetti comuni per il proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritto/a sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto FISASCAT Nazionale gli iscritti espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione Territoriale di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo .

Gli iscritti espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II

Le federazioni di categoria

Articolo 5.

Le Federazioni territoriali di categoria ed i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze:

- eleggere nei loro congressi di ST, FSR/FSI, RLS e Federazioni territoriali le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;
- partecipare, di norma con la/il propria/o Segretaria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;

CAPITOLO III

LE INCOMPATIBILITÀ FUNZIONALI

Articolo 6

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'art. 31 dello statuto della Fisascat Nazionale e dall'art 16 dello Statuto Fisascat Emilia Centrale e prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione dei ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità , sono stabilite le seguenti incompatibilità funzionali:

- a) incarichi di Governo, Giunta Regionale, Provinciale, Associazioni di Comuni e Consorzi intercomunali, Comunal, Circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio

intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.

- c) incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, Provinciali, Intercomunali, Comunali, Circoscrizionali, Sezionali e simili comunque denominati, in partiti, in movimenti e formazioni politiche nonché associazioni che svolgano attività interferenti con l'attività sindacale.

Articolo 7

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto s'intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 31 dello Statuto della Fisascat Nazionale e degli articoli 8 -9-10 del Regolamento Nazionale, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL e della FISASCAT.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei probiviri che decide secondo la procedura del presente Regolamento.

Articolo 8

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR-USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori; di Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni regionali di categoria, di I affiliazione.

Con decorrenza dal XVIII Congresso della Cisl, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale-interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i e le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

E' ammessa per le peculiari caratteristiche del settore la compatibilità tra le cariche di Segreteria ai diversi livelli degli organismi delle FISASCAT Territoriali, Regionali e delle federazioni di categoria di prima affiliazione.

Articolo 9

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento ed in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali all'Organizzazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento di attuazione allo Statuto Confederale.

Sono enti collaterali gli enti promossi dalla FISASCAT ed i cui organismi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della Federazione. Sono associazioni collaterali quelle le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della FISASCAT e le associazioni formalmente promosse dalla Federazione nella fase costituente, anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. di categoria e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla FISASCAT le società di capitali le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della Federazione finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Articolo 10

Sono inoltre incompatibili:

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o Segretario generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratrici o lavoratori, socie lavoratrici o soci lavoratori, collaboratrici o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui la/il dirigente sindacale rivesta la qualità di socia/o assegnataria/o in una cooperativa di abitazione;

- gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL.

Gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in agenzie di viaggio agenzie di sviluppo, di incontro domanda ed offerta, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilite nel presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre

quello di segretario generale , segretario generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi—entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui alla lettera c) dell'articolo 6 del presente regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalle elezioni, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle cariche istituzionali di cui all'art. 6 lettera b) del presente regolamento decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Gli iscritti dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi del citato articolo 6 del presente regolamento possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

- a) dopo un anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- b) dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- c) dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

Per quanto concerne l'identificazione delle Associazioni che svolgono attività interferente con quella sindacale, valgono le norme degli articoli 9 e 10 del Regolamento Confederale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione

I componenti delle Segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione.

Le decadenze, nei casi contemplati nell'articolo 31 dello Statuto della FISASCAT Nazionale, dall'art. 17 dello Statuto Fisascat Emilia Centrale e nell'articolo 11 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Fisascat Cisl.

Spetta alle Segreterie regionali-interregionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle

Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale-interregionale il compito di provvedere agli adempimenti dal presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Federazione sindacale territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Federazione regionale-interregionale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono esercitati dalla Segreteria nazionale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 dello statuto della Fisascat nazionale ed in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e componente di Segreteria, si stabilisce che:

a) per le/i Segretarie/i Generali e Agg., di Federazione Regionale e di Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione, il periodo massimo è di 3 mandati;

La Dirigente/il Dirigente sindacale, a qualsiasi livello di Federazione, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

LA/ Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello, per tre mandati, non potrà essere rieletto/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Sindaci è di tre mandati (12 anni)

NORMA TRANSITORIA

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il periodo del mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo di cui al comma 1.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per la fase di scorporo, fusione o accorpamento.

CAPITOLO IV

LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI FISASCAT

Articolo 14

I rappresentanti sindacali di Enti e Commissioni, designati dalla FISASCAT Emilia Centrale, sono tenuti a relazionare periodicamente alla Segreteria circa l'attività svolta coerentemente con gli interessi dei lavoratori e gli indirizzi dell'Organizzazione.

Il mancato adempimento di dette norme di comportamento, la Segreteria assumerà i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la revoca del mandato.

Le nomine avverranno avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 15

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale, vengono disciplinate da apposite norme fissate nel Regolamento Economico approvato dal Comitato Esecutivo confederale e recepito dagli organismi della Federazione Nazionale (dirigenti ed operatori).

PARTE II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO V

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

Articolo 16

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17

Le votazioni negli organismi avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto dal successivo articolo 18.

Articolo 18

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreteria, direttivo ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il/La Segretario/a Generale ed i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.

Nella struttura della Fisascat Emilia Centrale, qualora conti, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte superiore o pari al venti per cento, la composizione della Segreteria dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per la elezione del Comitato Direttivo con il voto dei 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretario/a Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori. Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Direttivo a seguito di dimissioni – decadenza – pensionamento – decesso e quant'altro.

Per le elezioni del Comitato Direttivo o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti, si può procedere con voto palese.

Articolo 19

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

CAPITOLO VI DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 20

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamenti, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni che possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VII MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 21

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro. Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti. La Segreteria Nazionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 22

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione. I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VIII

IL COORDINAMENTO

Articolo 23

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organismi di cui all'articolo 25 dello Statuto della FISASCAT Nazionale, devono invitare gli organismi di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse senza l'obbligo di adottare delibere.

Le Federazioni Regionali e Territoriali sono tenute ad informare la Federazione Nazionale delle riunioni dei loro organismi direttivi inviando copia della convocazione.

Articolo 24

Nelle ipotesi previste dall'art 23 dello statuto della Fisascat nazionale , la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto al collegio dei probiviri di competenza.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per l'omessa denuncia, ai sensi dell'art. 23 dello statuto nazionale, il competente collegio dei probiviri per l'inizio dell'azione disciplinare.

In tale ipotesi il presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento .

COMMISSARIAMENTO E REGGENZA

Art. 25 COMMISSARIAMENTO

La/Il commissario/a di cui all'articolo 27 dello Statuto Fisascat Nazionale e dall'art. 14 dello Statuto Fisascat Cisl Emilia Centrale, deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organismi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo della Fisascat nazionale , che non può comunque superare 1 anno.

Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organismi, anche per instabilità politica, il commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.

La proroga è concessa qualora il commissario dimostri di aver compiuto gli atti necessari alla ricostituzione degli organi.

Al termine del mandato, ove gli organi non siano stati costituiti, la/il Commissaria/o decade dall'incarico.

Gli atti eventualmente posti in essere dalla/dal commissaria/o decaduto sono nulli e gli effetti a lei/lui imputabili.

Il Comitato Esecutivo preso atto dell'avvenuta decadenza provvede a nominare un/una commissario ad acta con il compito di compiere tutti gli atti utili alla ricostituzione degli organi nel termine improrogabile di giorni novanta dalla nomina ed alla gestione temporanea delle attività. Il termine di 15 giorni, di cui all'articolo 27 dello Statuto nazionale, decorre dalla data di ricezione del provvedimento relativo alla gestione commissariale.

Il commissario durante il proprio mandato compie tutti gli atti necessari al funzionamento della struttura, fatta eccezione degli atti di disposizione patrimoniale, salvo quelli necessari ed urgenti che si pongano in stretta correlazione con gli obiettivi di commissariamento.

Il collegio confederale dei probiviri provvede alla ratifica di legittimità entro 15 giorni dalla ricezione degli atti dispositivi del commissariamento.

Con il medesimo atto, il Collegio confederale dei probiviri è competente a pronunciarsi circa la mera legittimità degli atti di scioglimento.

Il reggente, di cui all'art. 28 dello Statuto nazionale, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della struttura confederale a cui è stata richiesta la reggenza.

Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per i Segretari generali.

Art. 25 bis REGGENZA

La/Il reggente, di cui all'art. 24 dello Statuto, dovrà adempiere al mandato conferitogli promuovendo ogni iniziativa necessaria e opportuna affinché, durante l'espletamento del Congresso ordinario o in epoca antecedente, se l'organismo possa già operare pienamente e democraticamente, si proceda alla elezione del dirigente o dei dirigenti, nel rispetto delle regole statutarie e d'intesa con la Segreteria della Federazione Nazionale a cui è stata richiesta la reggenza.

Alla/Al Reggente, durante il mandato, sarà consentito nominare, con funzioni anche di organismo delegato, un apposito "comitato" che potrà operare nei limiti dell'incarico conferito.

La/Il reggente, nell'espletamento del proprio mandato, è soggetto alle norme sulle incompatibilità previste per le/i Segretarie/i generali dallo Statuto e dall'art. 6 del presente Regolamento.

PARTE III
GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

CAPITOLO IX
IL CONGRESSO Territoriale

Articolo 26

Il Direttivo, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso Nazionale, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare un'effettiva presenza femminile nella composizione del Direttivo pari al trenta per cento.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il venti e il trenta per cento, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I regolamenti prevederanno , altresì, un'adeguata percentuale di presenza di delegati, giovani under 35, delegati immigrati.

CAPITOLO X
IL CONSIGLIO GENERALE/DIRETTIVO

Articolo 27

Compete alle Federazioni territoriali:

Il Direttivo è composto da 31 componenti eletti in sede di Congresso territoriale;

Nella sua composizione, va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 26

Nella composizione delle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato al di sotto del 30% dei candidati e del 30% degli eletti.

Nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentra colui che ha riportato il maggior numero di suffragi dopo l'ultimo eletto.

Articolo 28

Il Consiglio Generale/Direttivo è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e comunque entro 20 giorni da tale chiusura, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale/Direttivo sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori, la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

Articolo 29

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale/Direttivo prevista dallo Statuto e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria Fisascat Parma Piacenza, invia di norma almeno 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 30

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici della Federazione.

Articolo 31

La Segreteria può, nel corso dei lavori del Consiglio Generale/Direttivo, svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio Direttivo chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

Articolo 32

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale/Direttivo deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti.

Alla convocazione provvede la/il Segretaria/o improrogabilmente entro 30 giorni dal provvedimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il/la segretario/a generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla proposta di sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale/Direttivo da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 33

Il Consiglio Generale/Direttivo può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale/Direttivo.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale/Direttivo nomina al suo interno le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale/Direttivo, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale/Direttivo, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale/Direttivo su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria, le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti sindacali o esperti, anche esterni all'Organizzazione, sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale/Direttivo.

Articolo 34

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale/Direttivo ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale/Direttivo.

Articolo 35

Il Consiglio Generale/Direttivo, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tale organismo in sostituzione di quello vacante.

CAPITOLO XI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI

Articolo 36

La composizione della Segreteria Fisascat Cisl Emilia Centrale sarà di 3 componenti compreso il Segretario Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Le previsioni di cui al presente articolo dovranno avere integrale applicazione ed attuazione in concomitanza con la rielezione della Segreteria stessa e comunque ogni qualvolta si determinino condizioni tali da consentirne l'applicabilità.

CAPITOLO XII STRUTTURE TERRITORIALI

Articolo 37

la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;

la titolarità della contrattazione decentrata- aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Il Consiglio Direttivo territoriale Fisascat Cisl Emilia Centrale è composto da un numero di componenti eletti dal Congresso e determinato in sede congressuale. La responsabile del Coordinamento Femminile della Fisascat entra a far parte di diritto nel Direttivo se non eletta.

Nei Consiglio Direttivo territoriale va garantita un'equilibrata presenza di genere, di immigrate e/ o di seconda generazione, di giovani under 35.

Il Consiglio Direttivo territoriale è competente a deliberare, sulla base della consistenza organizzativa, la composizione della Segreteria territoriale che sarà eletta con votazioni separate nel seguente ordine: il/la Segretario/a Generale, il Segretario Generale Aggiunto (laddove previsto), ed i componenti la Segreteria.

PARTE IV PATRIMONIO, BILANCI E ISPEZIONI

CAPITOLO XIII IL PATRIMONIO

Articolo 38

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti o costituenti il patrimonio della Federazione e degli Enti dalla stessa promossi, devono essere a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la Federazione disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici ed alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Federazione o alle singole strutture.

Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statutari, interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della Federazione e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle organizzazioni consegnatarie dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 39

La Fisascat Cisl Emilia Centrale risponde delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari, dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo, sempre che le stesse non conseguano da comportamenti dolosi o colposi.

A tal fine, la Federazione territoriale dovrà attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva. Nei rapporti esterni i rappresentanti legali della Federazione territoriale rispondono personalmente e solidalmente con le organizzazioni medesime, a norma dell'articolo 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere alle organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle organizzazioni nazionali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni dolose o colpose od omissioni, alle organizzazioni da loro rappresentate.

Le Federazioni Territoriali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento

-Le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L.81/2008 (**Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro**) e successive modifiche.

CAPITOLO XIV I BILANCI

Articolo 40

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le Federazioni di Categoria di II affiliazione, in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché dalle norme diramate da questa.

Essi devono essere verificati dai Collegi dei sindaci, che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari dei Dirigenti e degli operatori con riferimento al Regolamento economico approvato dai competenti organismi

delle strutture ed inviati entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle federazioni territoriali alle Ust, alle federazioni regionali di categoria ed alla federazione nazionale;

Le strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e nelle modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.

I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati. Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on line" del bilancio consolidato.

CAPITOLO XV OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

Articolo 41

Le strutture territoriali che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli della Federazione, dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento o su esplicita richiesta della Segreteria Nazionale

Le Federazioni territoriali e regionali della Fisascat invieranno alla Segreteria nazionale Fisascat copia degli statuti e dei regolamenti approvati e/o modificati secondo le procedure previste.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria Nazionale può avanzare richiesta al Collegio dei probiviri, perché dichiarare la nullità delle norme in contrasto.

Articolo 43

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento della Fisascat nazionale e della Confederazione .

Il presente regolamento è stato approvato nel Direttivo Fisascat Cisl Emilia Centrale il 17 Dicembre 2020 e modificato dal Consiglio Generale Fisascat Cisl Emilia Centrale del 18 Ottobre 2021.

